UNIVERSITÀ CATTOLICA del Sacro Cuore

CENTRO STUDI ODCEC MILANO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA

SEMINARIO «IL PILLAR TWO»

CALCOLO DEL REDDITO O DELLA PERDITA RILEVANTE

LA DISCIPLINA APPLICABILE AI CREDITI DI IMPOSTA (RIMBORSABILITÀ, NEGOZIABILITÀ, QUALIFICAZIONE)

ELENA CONTE

10 APRILE 2024 – IV GIORNATA

Il Pillar II in sintesi*

*Per l'elenco dei paesi che hanno aderito alla "Soluzione OCSE a due pilastri", *cfr.* "Members of the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS joining the October 2021 Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy as of 9 June 2023"

Top-Up tax in Country X over Low Taxed Sub profits Based on IIR

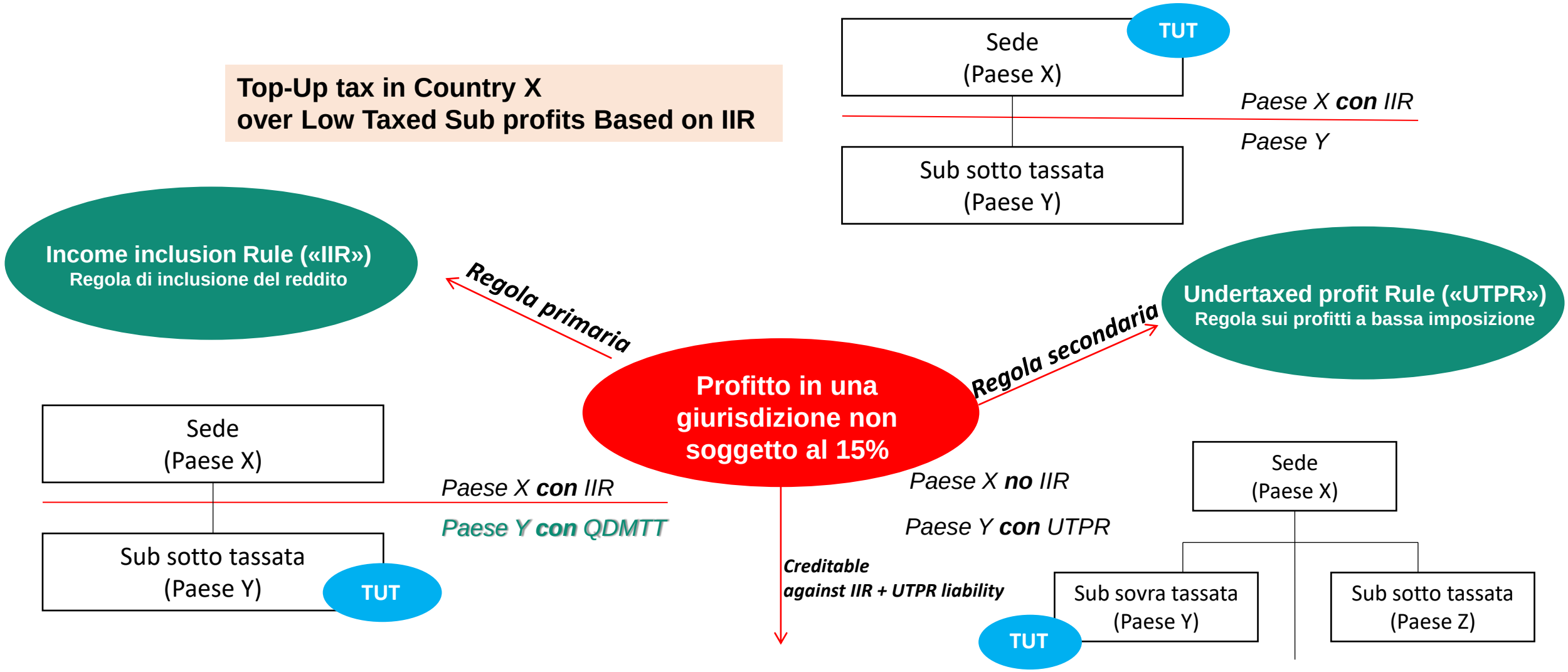

Il punto di partenza: «Computation of GLoBE ETR»

Calcolo del GloBE ETR (1)

Entrambi i valori poggiano su **dati contabili**

GloBE ETR =

$$\frac{\textbf{COVERED TAXES}}{\textbf{NET GLOBE INCOME}}$$

Somma delle imposte sui redditi assolte dalle Constituent Entitiy di una data giurisdizione

Art. 5.1 OECD, Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two)

Somma dei redditi complessivi delle Constituent Entity

Art. 26 Direttiva 2022/2523/UE

Nota: le *Model Rules* prevedono l'applicazione della *Global Minimum Tax* soltanto con riferimento alle entità del gruppo localizzate in giurisdizioni diverse da quella della *Ultimate Parent Entity* («UPE» – *cfr*. art. 2.1.6. delle *Model Rules*).

L'art. 5 della Direttiva 2022/2523/UE, invece, per rendere il sistema compatibile con i principi fondanti il trattato europeo, applica la *Global Minimum Tax* anche con riferimento alle entità del gruppo (inclusa la UPE) situate nella giurisdizione della capogruppo.

Calcolo del GloBE ETR (2)

Entrambi i valori poggiano su **dati contabili**

GloBE ETR =

$$\frac{\textbf{COVERED TAXES}}{\textbf{NET GLOBE INCOME}}$$

Somma delle imposte sui redditi assolte dalle Constituent Entitiy di una data giurisdizione

Art. 5.1 OECD, Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two)

Somma dei redditi complessivi delle Constituent Entity

Art. 26 Direttiva 2022/2523/UE

Nota: una volta calcolate correttamente le grandezze del numeratore e del denominatore, potrà essere definito il rapporto di GloBE ETR per ogni specifica giurisdizione e, qualora tale rapporto sia inferiore al 15% (qualificazione della giurisdizione come *low tax*), sarà definita l'aliquota nominale della *top-up-tax* da riscuotere come semplice differenziale tra il GloBE ETR e l'ammontare di tassazione minima (15%).
Ipotizzando il GloBE ETR della giurisdizione A pari a 10%, l'aliquota della *top-up-tax* sarebbe definita pari al 5% (15%-10%).

Tuttavia, per determinare il **valore della *top-up-tax* dovuta**, non sarà sufficiente moltiplicare l'aliquota così ottenuta all'ammontare del *Net GloBE Income*, inteso come denominatore del GloBE ETR, ma sarà necessario correggere tale valore andando a scomputare un ammontare a titolo di carve-out per via della regola della ***Substance-Based Income Exclusion*** («**SBIE**»), ottenendo così la quota di extra-profitto su base giurisdizionale (***Jurisdictional Excess Profit***) che rileverà come base imponibile per la *top-up-tax*.

Il calcolo nel suo complesso

Adjusted Covered Taxes
Imposte correnti e differite sul reddito registrato nel reporting package e soggetto a variazioni in +|-

Imposte rilevanti rettificate
(Calcolo su base giurisdizionale)

GloBE Income
Reddito contabile o perdita del reporting package soggetto a diverse rettifiche

Reddito netto rilevante
(Calcolo su base giurisdizionale)

=

ETR
(Calcolo su base giurisdizionale)

SBIE – Substance-Based Income Exclusion
Esclusione di una quota di reddito ordinario che deriva dallo svolgimento nel paese di un'attività economica «sostanziale»

GloBE Income – SBIE = profitti in eccesso
(Calcolo su base giurisdizionale)

X

Top-up tax = 15% Min. rate – ETR della giurisdizione

Top-up tax giurisdizionale

Effetti ed interazioni con il sistema di incentivazione fiscale

"Third, jurisdictions should bear in mind that under the GloBE Rules there remain opportunities to continue to use tax incentives to attract investment, but **they need to be carefully designed**" - OECD (2022), Tax Incentives and the Global Minimum Corporate Tax: Reconsidering Tax Incentives after the GloBE Rules, OECD Publishing, Paris, par. 70

Definizione di «tax credit» e rilevanza ai fini del calcolo dell'ETR

OCSE - Administrative Guidance on the Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two), July 2023 – cap. 2 "Guidance on Tax Credits"

Importanza della disciplina del credito d'imposta ai fini ETR

1. La gestione dei crediti d'imposta secondo le regole GloBE è importante perché possono avere un impatto significativo sul calcolo del «**Jurisdictional ETR**» a seconda che siano trattati come «**GloBE Income**» o in riduzione delle «**Covered Taxes**». In entrambi i casi, i crediti d'imposta ridurranno l'ETR. Tuttavia, se un credito d'imposta viene trattato come «**GloBE Income**», ridurrà l'ETR di un importo inferiore rispetto a quando fosse trattato come una riduzione delle «**Covered Taxes**»

TAX CREDIT → "directly reduces how much you owe in taxes"

DEDUCTION → "reduces your taxable income"

Impatti degli incentivi fiscali sull'ETR

Nell'ambito del calcolo dell'ETR occorre distinguere tra tre diverse tipologie di agevolazioni fiscali:

1. incentivi che diminuiscono il carico fiscale complessivo del beneficiario, ossia il numeratore dell'ETR (i.e. le «Covered Taxes»), che esercitano un effetto di riduzione dell'ETR e possono comportare l'attivazione di IIR/UTPR;
2. incentivi che incrementano il reddito della CE («Net GloBE Income»), aumentando il denominatore dell'ETR, che esplicano un effetto comunque negativo sull'ETR, seppur in misura minore rispetto alle agevolazioni di cui alla categoria 1;
3. incentivi che richiedono un aggiustamento solo «temporale», perché generano differenze fiscali meramente temporanee, con effetto neutrale sull'ETR.

OECD (2022), Tax Incentives and the Global Minimum Corporate Tax: Reconsidering Tax Incentives after the GloBE Rules, OECD Publishing, Paris, par. 36 – 37

Modalità tecniche di erogazione dell'incentivo

Per valutare l'impatto sull'ETR degli incentivi fiscali possiamo cercare di inquadrare la modalità tecnica con cui è concesso l'incentivo fiscale, distinguendo tra:

A. incentivi fiscali concessi sotto forma di variazioni negative alla base imponibile e
B. incentivi fiscali erogati attraverso crediti di imposta

A. Incentivi fiscali concessi sotto forma di variazioni negative alla base imponibile

Questi incentivi dovranno a loro volta essere distinti a seconda che generino una riduzione di imponibile di natura:

a) permanente: ha impatto sull'ETR
b) temporanea (es. ammortamenti accelerati): non ha impatto sull'ETR, purché il *tax deferral* non superi cinque esercizi

Concentrandoci sulle variazioni permanenti, esse provocano una riduzione delle *Covered taxes* (numeratore) e, quindi, un peggioramento dell'ETR. Ad esse non si accompagna una riduzione del denominatore, a meno che non siano ricomprese tra le casistiche previste dall'art. 3.2.1 delle *Model Rules*:

(a)	Net Taxes Expense	Onere fiscale netto – imposte contabilizzate «prima» dell'utile ante imposte
(b)	Excluded Dividends	Dividendi esclusi
(c)	Excluded Equity Gain or Loss	Plus o minus escluse su partecipazioni
(d)	Included Revaluation Method Gain or Loss	Utile o perdita netta imponibile da rivalutazione in OCI
(e)	Gain or loss from disposition of assets and liabilities excluded under Article 6.3	Riorganizzazioni
(f)	Asymmetric Foreign Currency Gains or Losses	Utili o perdite asimmetrici su cambi esteri – rileva valutazione fiscale
(g)	Policy Disallowed Expenses	Oneri illeciti e sanzioni non deducibili
(h)	Prior Period Errors and Changes in Accounting Principles	Errori o variazioni nei principi contabili
(i)	Accrued Pension Expenses	Oneri pensionistici maturati – rispetto a quelli corrisposti

B. Incentivi fiscali erogati attraverso crediti di imposta

QRTC Article 10, OECD Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two) – 14 Decembre 2021	**Qualified Refundable Tax Credit** means a **refundable** tax credit designed in a way such that it must be paid as cash or available as cash equivalents within four years from when a Constituent Entity satisfies the conditions for receiving the credit under the laws of the jurisdiction granting the credit	**Credito d'imposta rimborsabile qualificato** indica un credito d'imposta **rimborsabile** concepito in modo tale da dover essere pagato in contanti o essere disponibile come equivalente in contanti entro quattro anni da quando una «Constituent Entity» soddisfa le condizioni per ricevere il credito in base alle leggi della giurisdizione che prevede il credito
Non-QRTC Article 10, OECD Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two) – 14 Decembre 2021	**Non-Qualified Refundable Tax Credit** means a tax credit that is not Qualified Refundable Tax Credit but that is refundable in whole or in part	**Credito d'imposta rimborsabile non qualificato** indica un credito d'imposta che non è un credito d'imposta rimborsabile qualificato ma che è rimborsabile in tutto o in parte
MTTC Administrative Guidance on the Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two), July 2023	**112.1 Marketable Transferable Tax Credit** means a tax credit that can be used by the holder of the credit to reduce its liability for a Covered Tax in the jurisdiction that issued the tax credit and that meets the legal transferability standard and the marketability standard in the hands of holder	**112.1 Credito d'imposta trasferibile negoziabile** indica un credito d'imposta che può essere usato dal titolare del credito per ridurre il proprio debito per una «Covered Tax» nella giurisdizione che ha introdotto il credito d'imposta e che soddisfa lo standard di trasferibilità legale e lo standard di commerciabilità in capo al titolare
NON MTTC Administrative Guidance on the Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two), July 2023	**40. A Non-Marketable Transferable Tax Credit** is a tax credit that, if held by the Originator, is transferable but is not a Marketable Transferable Tax Credit, and if held by a purchaser, is not a Marketable Transferable Tax Credit. Because their use is practically limited by the holder's tax liability, Non-Marketable Transferable Tax Credits should be treated as a tax reduction for GloBE purposes	**40. Un credito d'imposta trasferibile non commerciabile** è un credito d'imposta che, se detenuto dal creditore originario, è trasferibile ma non è un credito d'imposta trasferibile commerciabile (MTTC) e, se detenuto da un cessionario, non è un credito d'imposta trasferibile commerciabile (MTTC). Poiché il suo utilizzo è di fatto limitato dalla capienza fiscale del titolare, i crediti d'imposta trasferibili non commerciabili dovrebbero essere trattati alla stregua di una riduzione del carico fiscale ai fini GloBE
OTC Administrative Guidance on the Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two), July 2023	**41. Other Tax Credits** are non-refundable and non-transferable tax credits that can only be used to offset a Covered Tax liability of the Originator. Because their use is limited by the Originator's Covered Tax liability, they should be treated as a tax reduction for GloBE purposes	**41. Gli altri crediti d'imposta** sono crediti d'imposta non rimborsabili e non trasferibili che possono essere utilizzati solo per compensare un debito da «Covered Tax» dell'Originator. Poiché il loro utilizzo è limitato dalla capienza del debito per «Covered Tax» dell'Originator, dovrebbero essere trattati alla stregua di una riduzione del carico fiscale ai fini di GloBE

Qualified Refundable Tax Credit («QRTC») - OCSE

Il termine «refundable» richiede che l'ammontare del *tax credit* che non è stato utilizzato in riduzione delle imposte sui profitti sia spendibile come *cash* o *cash equivalent* e nel verificarlo bisogna considerare anche la possibilità di utilizzare il credito per pagare passività diverse dalle *Covered taxes* (art. 10, par. 135, OECD 2022, Tax Challenges from the Digitalisation of the Economy – Commentary to the Global Anti-Base Erosion Model Rules – Pillar Two, OECD, Paris).

Un credito fiscale non si connatura, invece, «refundable» se può essere utilizzato solo in compensazione delle *Covered taxes* e non anche di altre imposte.

135. In order to be treated as a Qualified Refundable Tax Credit under the GloBE Rules, the tax credit regime must be designed in a way so that a credit becomes refundable within 4 years from when the/ conditions under the laws of the jurisdiction granting the credit are met. Refundable means that the amount of the credit that has not been applied already to reduce Covered Taxes is either payable as cash or cash equivalent. For this purpose, cash equivalent includes checks, short-term government debt instruments, and anything else treated as a cash equivalent under the financial accounting standard used in the Consolidated Financial Statements as well as the ability to use the credit to discharge liabilities other than a Covered Tax liability. If the credit is only available to reduce Covered Taxes, i.e. it cannot be refunded in cash or credited against another tax, it is not refundable for this purpose. If the tax credit regime provides for an election by the taxpayer to receive the credit in a manner that is refundable, the tax credit regime is considered refundable to the extent of the refundable portion, regardless of whether any particular taxpayer elects refundability.	**135.** Per essere gestito come un credito d'imposta rimborsabile qualificato ai sensi delle regole GloBE, il regime del credito d'imposta deve essere concepito in modo tale che un credito diventi rimborsabile entro 4 anni da quando si verificano/le condizioni previste dalle leggi della giurisdizione che lo concedono. Rimborsabile significa che l'importo del credito che non sia stato già usato per ridurre le «Covered Taxes» è pagabile in contanti o in equivalente. A tal fine, per equivalenti di cassa si intendono gli assegni, i titoli di debito pubblico a breve termine e qualsiasi altra posta assimilata a liquidità in base al principio contabile finanziario utilizzato nel Bilancio consolidato, nonché la possibilità di utilizzare il credito per estinguere passività diverse da quelle da «Covered Taxes». Se il credito è disponibile solo per ridurre «Covered Taxes», ovvero non può essere rimborsato in contanti o compensato con un'altra imposta, non è rimborsabile. Se il regime del credito d'imposta prevede la scelta da parte del contribuente di ricevere il credito in modo che sia rimborsabile, il regime del credito d'imposta è considerato rimborsabile nella misura della parte rimborsabile, indipendentemente dal fatto che un particolare contribuente scelga la rimborsabilità.

Qualified Refundable Tax Credit («QRTC») - D. lgs. n. 209/2023, allegato A

[…]

«10) «credito d'imposta rimborsabile qualificato»:

a) un credito d'imposta rimborsabile concepito in modo tale da dover essere pagato in contanti o equivalente a contanti a un'impresa entro quattro anni dalla data in cui la stessa ha il diritto di ricevere il credito d'imposta rimborsabile ai sensi della legislazione del Paese che concede il credito; o

b) se il credito d'imposta è parzialmente rimborsabile, la parte del credito d'imposta rimborsabile che è pagabile in contanti o equivalente a contanti a un'impresa entro quattro anni dalla data in cui la stessa ha il diritto di ricevere il credito d'imposta rimborsabile parziale.

Un credito d'imposta rimborsabile qualificato non include alcun ammontare di imposta accreditabile o rimborsabile in virtù di un'imposta accreditabile rilevante o di un'imposta accreditabile non rilevante».

«QRTC» versus «Non-QRTC»

Dalla definizione di QRTC, si comprende come essi, per via della loro rimborsabilità, non siano altro che incentivi governativi garantiti mediante il sistema fiscale e, di conseguenza, le regole GloBE ritengono che debbano essere rilevanti come ricavi e vadano ad incrementare il denominatore dell'ETR, cioè il reddito dell'esercizio, piuttosto che a ridurre il numeratore, cioè le «Covered Taxes».

Al contrario, secondo le regole GloBE, i Non-QRTC, a causa della loro non rimborsabilità, vanno trattati come una riduzione delle imposte correnti, impattando per tale via in termini negativi sulle «Covered Taxes», piuttosto che sul denominatore.

Per capire meglio questo ragionamento, si rimanda all'analisi quantitativa sugli effetti sul GloBE ETR di un QRTC e un Non-QTC di pari importo svolta a par. 60, OECD (2022), Tax incentives and the Global Minimum Corporate Tax: Reconsidering Tax Incentives after the GloBE rules, OECD Publishing, Paris.

In sostanza, entrambe le tipologie di crediti fiscali avrebbero un effetto negativo sul GloBE ETR, ma a parità di valore di credito fiscale l'effetto negativo dei Non-QRTC sarebbe superiore all'effetto dei QRTC.

Molto probabilmente, la ragione questo risultato è riconducibile all'effettivo «sacrificio» finanziario che la giurisdizione che introduce tali crediti sostiene per garantire la loro rimborsabilità. In effetti, nell'ottica del Pillar II, questi crediti fiscali per via della loro pronta liquidabilità sono più assimilabili ad un legittimo impiego di risorse pubbliche, piuttosto che a minori imposte riscosse (*cfr.* Assonime, circolare n. 19 del 10 giugno 2022, par. 7).

«QRTC» versus Investment Tax Credits («ITC»)

ITCs are provided by many jurisdictions to incentivize a range of business investments. ITCs can take different forms and be subject to different conditions, and entitlement to receive the ITC can be determined in a variety of ways. Some ITCs may relate to direct investment in property, plant and equipment. Other entities may receive ITCs relating to R&D or other activities (*cfr.* OECD, Tax Challenges Arising from Digitalisation – Report on Pillar Two Blueprint, par. 234)

- Si possono contabilizzare in modi diversi (es. a decremento del costo dell'investimento; oppure decrementando di anno in anno l'investimento, contabilizzato per intero, del relativo credito di imposta in relazione al periodo di ammortamento dell'immobilizzazione agevolata);
- Le regole GloBE li assimilano a QRTC e lasciano al titolare libertà di contabilizzazione;
- Resta fermo il criterio di imputazione del credito come voce da portare in aumento del reddito di periodo;
- Nessun effetto sulle «Covered Taxes»;
- Verifica del ritorno in «Cash equivalent» entro quattro anni.

«QRTC» versus «MTTC»

I QRTC possono essere:

- sin dall'inizio non cedibili, ma conservare la loro caratteristica di QRTC;
- oggetto di successivo trasferimento ed assumere la denominazione di Marketable Transferable Tax Credit («MTTC») – Crediti di imposta negoziabili

In generale, gli MTTC sono dei QRTC cedibili, basati su una disciplina legale che ne consente una qualche forma di circolazione. Esempi espressamente previsti dalle Administrative Guidance on the Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two), July 2023:

Capitolo 2, paragrafo 25	**Capitolo 2, paragrafo 28**
Crediti d'imposta limitatamente trasferibili generati dall'*Inflation Reduction Act* americano («IRA»)	*Bonus edilizi* ex artt. 119 e 121 D.L. n. 34/2020 italiano (in allora trasferibili praticamente senza limitazioni)

Il «caso USA»

Esempio semplificato di struttura c.d. di «partnership flip»

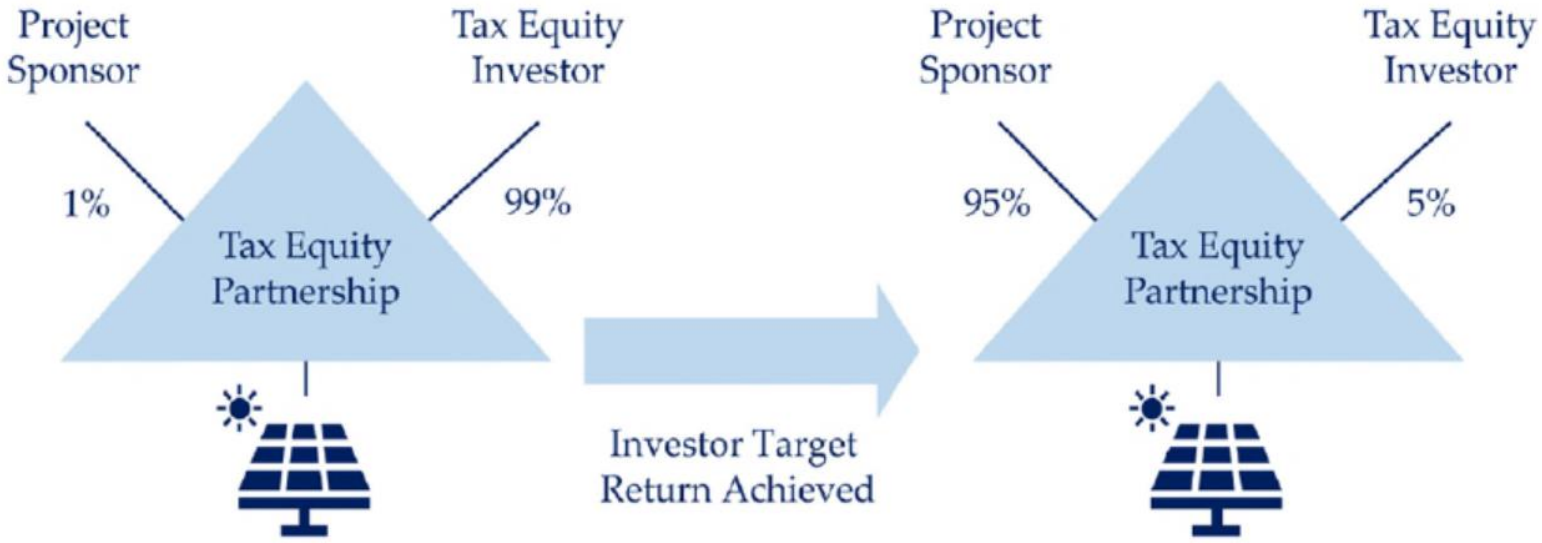

Le Tax Equity Partnership sono strumenti, disciplinati dalla normativa fiscale statunitense, che consentono di assegnare a entità terze (c.d. «Tax Equity Investor»), a determinate condizioni e in contesti specifici, i benefici fiscali riconosciuti negli Stati Uniti d'America alle società che producono energia da fonti rinnovabili.

Il «caso Italia»

SUPERBONUS 110%

DETRAZIONE

Utilizzo diretto in dichiarazione dei redditi, con rate di pari importo in 5/10 anni

SCONTO IN FATTURA

Sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta

CESSIONE DEL CREDITO

Si cede il credito ad altri soggetti come ESCo, banche, assicurazioni, intermediari finanziari, general contractor

La Relazione tecnica al D. lgs. 209/2023 precisa che, nella categoria degli MTTC, «si valutano compresi anche i crediti d'imposta per lavori di ristrutturazione edilizia, tra cui quelli relativi al Superbonus 110%, per i quali era possibile optare per la cessione o lo sconto in fattura». Secondo la Relazione tecnica al Decreto, tali crediti d'imposta, essendo trattati a fini contabili come elementi di reddito, non fanno sorgere la necessità di apportare aggiustamenti all'utile di bilancio.

Marketable Transferable Tax Credit («MTTC»)

<table>
<tr><th></th><th colspan="2">Titolare originario</th><th>Titolare successivo</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1. Condizione di trasferibilità legale</td><td colspan="2">Può trasferire il credito a terzi:

• nell’esercizio in cui il credito sorge («origination year»), oppure

• entro 15 mesi dalla fine dell’esercizio in cui sono soddisfatte le condizioni per il suo ottenimento («origination year»)</td><td>Può trasferire il credito ad una parte terza «non correlata» a condizione che la cessione non sia assoggettata a vincoli legali più stringenti rispetto a quelli posti in capo al titolare originario («originator»)

nello stesso esercizio in cui il credito è stato trasferito al titolare successivo</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2. Condizione di commerciabilità</td><td>Trasferisce il credito a terzi</td><td>Utilizza direttamente il credito</td><td rowspan="2">Acquisto del credito da «parte non correlata»</td></tr>
<tr><td>Entro 15 mesi dalla fine dell’«origination year»</td><td>Crediti simili vengono scambiati entro 15 mesi dalla fine dell’«origination year» tra parti «non correlate»</td></tr>
<tr><td colspan="3">Il prezzo deve essere pari o superiore al «Marketable Price Floor», ossia all’80% del valore attuale netto del credito di imposta, calcolato tenendo conto dei seguenti elementi:

• il valore del credito d’imposta è pari al suo valore nominale ovvero alla porzione dello stesso non ancora utilizzata in compensazione;
• il tasso di attualizzazione è pari al tasso di rendimento di un titolo di Stato emesso dallo stesso Paese che ha istituito il credito d’imposta avente una durata analoga al periodo minimo di utilizzo del credito d’imposta emesso nello stesso anno in cui la titolarità del credito è stata trasferita, con un limite massino di durata quinquennale;
• i flussi di cassa che debbono essere considerati ai fini del calcolo del valore attuale netto sono, per ciascun esercizio, pari all’ammontare massimo del valore del credito d’imposta che in detto periodo può essere utilizzato in compensazione.

Cfr. anche la lett. e) del n. 9 dell’Allegato A del D.lgs. 209/2023, che delinea le modalità di computo del valore attuale netto.</td></tr>
</table>

Come si trattano le differenze tra:

1. il valore facciale del credito ed il prezzo di vendita dello stesso in capo al titolare originario («Originator»)	Il titolare originario, che realizza una perdita pari alla differenza fra il valore facciale del credito e il minor ammontare del prezzo di vendita dello stesso, considererà il QRTC ricevuto come componente positiva di reddito nell'esercizio in cui ne diviene titolare e la perdita, derivante dalla cessione del QRTC trasformatosi in MTTC, come componente negativa di reddito nell'esercizio in cui la detta cessione si verifica. **Nessuna incidenza sulle «Covered Taxes».**
2. il prezzo di acquisto ed il suo utilizzo («Purchaser»)	Bisogna verificare quale destinazione il titolare successivo («Purchaser») imprime al credito d'imposta acquisito. Se lo utilizza in proprio, realizza un profitto pari alla differenza fra il prezzo di acquisto ed il valore facciale del credito (spendibile per intero per pagare le proprie imposte). **Detto profitto concorre a formare il suo GloBE Income come componente positiva**. Nessuna variazione viene operata sulle imposte dal medesimo dovute ancorché esse possano essere pagate con il credito d'imposta acquisito («cash equivalent»).
3. il prezzo di eventuale ulteriore rivendita per il titolare successivo («Purchaser»)	Il titolare successivo («Purchaser») dovrà contabilizzare il relativo risultato (prezzo di acquisto contro prezzo di cessione) nel conto economico GloBE. **Nessuna influenza sul computo delle «Covered Taxes»,** che vengono pagate per intero visto che il credito d'imposta in questione è stato ceduto.

Non-Marketable Transferable Tax Credit («Non-MTTC») e Other Tax Credit («OTC»)

- Si tratta di categorie di crediti di imposta che **non hanno i requisiti per essere considerati MTTC/QRTC**
- Sono **irrilevanti ai fini del «Net GloBE Income»** (denominatore del rapporto dell'ETR) **e delle «Covered Taxes»** (numeratore del rapporto dell'ETR), come accade per i «Non-QRTC»
- Il **D. lgs. 209/2023, allegato A, voce n. 10** li unifica in un'unica categoria denominandoli **«credito d'imposta non negoziabile»**

In sintesi

*I **Non Qualified Refundable Tax Credit («Non-QRTC»)**, i **Non-Marketable Transferable Tax Credits («Non-MTTCs»)** oppure **gli Other Tax Credits («OTCs»)** devono essere computati a riduzione delle «Covered Taxes».*

GloBE ETR =

$$\frac{\textbf{COVERED TAXES}}{\textbf{NET GloBE INCOME}}$$

Somma delle imposte sui redditi assolte dalle Constituent Entitiy di una data giurisdizione

Somma dei redditi complessivi delle Constituent Entity

Art. 5.1 OECD, Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two)

Art. 26 Direttiva 2022/2523/UE

*Deve comprendere taluni crediti fiscali che si qualificano come **Qualified Refundable Tax Credit («QRCT»),** oppure **Marketable Transferable Tax Credits («MTTCs»),** mentre deve escludere quelli che si connaturano, all'opposto, come **Non-Qualified Refundable Tax Credit («Non-QRTC»).***

Esempio

Aliquota minima	15%	Assenza di crediti di imposta		Crediti di imposta che impattano sulle Covered Taxes (numeratore)		Crediti di imposta che impattano sul Net GloBE Income (denominatore)	
Aliquota		**15%**	**24%**	**15%**	**24%**	**15%**	**24%**
Utile prima delle imposte		100	100	100	100	100	100
Imposte correnti	**A)**	15	24	15	24	15	24
Credito di imposta		0	0	15	24	15	24
Adjusted Covered Taxes		15	24	0	0	15	24
GloBE Income	**B)**	100	100	100	100	115	124
ETR	**A)/B)**	**15%**	**24%**	**0%**	**0%**	**13,04%**	**19,35%**
Top-Up-Tax%		0%	0%	15%	15%	1,96%	0%
Top-Up-Tax effettiva		**0**	**0**	**15**	**15**	**2,25**	**0**

Appendice normativa

Pillar II - le fonti

A LIVELLO INTERNAZIONALE

Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy — Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two)» ("Model Rules" o "GloBe rules"), approvato il 14 dicembre 2021 dall'InclusivE Framework dell'OCSE/G20 sul BEPS

A LIVELLO EUROPEO

Direttiva del Consiglio n. 2022/2523/UE, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali e i gruppi nazionali su larga scala presenti nell'Unione (di seguito, la "Direttiva"), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE del 22 dicembre 2022

+

A LIVELLO NAZIONALE

DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2023, n. 209 – «Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità» internazionale, pubblicato in GU Serie Generale n. 301 del 28-12-2023

Art. 6.

Princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti:

a) riduzione dell'aliquota dell'IRES nel caso in cui sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, o anche in nuove assunzioni ovvero in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito entro i due periodi d'imposta successivi alla sua produzione. La riduzione non si applica al reddito corrispondente agli utili che, nel predetto biennio, sono distribuiti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa. La distribuzione degli utili stessi si presume avvenuta qualora sia accertata l'esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti; coordinamento di tale disciplina con le altre disposizioni in materia di reddito d'impresa;

Art. 6.

Princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti:

b) in alternativa alle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo della lettera a) , per le imprese che non beneficiano della riduzione di cui alla citata lettera, prevedere la possibilità di fruire di eventuali incentivi fiscali riguardanti gli investimenti qualificati, anche attraverso il potenziamento dell'ammortamento, nonché di misure finalizzate all'effettuazione di nuove assunzioni, anche attraverso la possibile maggiorazione della deducibilità dei costi relativi alle medesime;